

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2013, n. 21.

Art. 1 finalità

Art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 21/2013

Art. 3 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 21/2013

Art. 4 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 21/2013

Art. 5 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 21/2013

Art. 6 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 21/2013

Art. 7 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n.27 (legge finanziaria 2013), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2013, n.21

Art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 21/2013

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 21/2013 le parole "alla data del 7 gennaio 2013" sono soppresse.

Art. 3 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 21/2013

1. Il comma 1 dell'articolo 5 decreto del Presidente della Regione 21/2013 è sostituito dal seguente:
<<1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro vengono ripartite tra i quattro territori provinciali le risorse disponibili in proporzione al numero massimo di lavoratori utilizzabili nei cantieri di lavoro, calcolati ai sensi dell'articolo 6, da parte delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative aventi sede in ciascun territorio provinciale.>>

Art. 4 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 21/2013

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 21/2013 è sostituito dal seguente:

<<2. Sono finanziabili progetti presentati dai soggetti beneficiari che prevedono l'utilizzazione del seguente numero massimo di lavoratori:

- a) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile fino a 3000 abitanti: 1 lavoratore;
- b) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 3001 fino a 5000 abitanti: 2 lavoratori;
- c) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 5001 fino a 10000 abitanti: 3 lavoratori;
- d) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 10001 fino a 15000 abitanti: 4 lavoratori;
- e) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 15001 fino a 30000 abitanti: 5 lavoratori;
- f) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 30001 fino a 100000 abitanti: 10 lavoratori;
- g) Comuni e Province con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile con più di 100000 abitanti: 12 lavoratori.>>

Art.5 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 21/2013

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 21/2013 è sostituito dal seguente:

<<1. La domanda di finanziamento, corredata dal progetto e dall'eventuale delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è presentata, a pena di esclusione, sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore lavoro, ed è inoltrata esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD, secondo le modalità indicate nelle linee guida per la compilazione e la trasmissione telematica della domanda di finanziamento.>>

Art.6 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 21/2013

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 21/2013 viene aggiunto il seguente comma:

<<1 bis. Ai fine della determinazione della posizione in graduatoria fanno fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD).>>

Art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE